PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLA ERUZIONE DEL VESUVIO DELL'APRILE 1906

Art. 32

Nella ipotesi di terreni che abbiano parzialmente perduta l'attivita' produttiva e nell'altra contemplata nell'ultimo comma dell'art. 28 lo sgravio non sara' concesso se non a condizione che il proprietario del fondo dato in affitto provi di avere, a sua volta, consentito all'affittuario o al colono una corrispondente proporzionale riduzione del canone, siavi o no tenuto per patto contrattuale o per legge.

Versione in vigore dal 18 agosto 1906, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906
Estremi	Legge 19 luglio 1906, n. 390
Titolo	III — Provvedimenti a favore dei privati
Capo	I — Sgravi tributari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalla-eruzione-del-vesuvio/art-32/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it